

26/92/CR03/C1

DOCUMENTO SULLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE” C 2646

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata convocata dalla Commissione Giustizia della Camera per essere audita in merito al disegno di legge recante *“Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie”*.

Il disegno di legge in oggetto interviene a modificare l’assetto territoriale definito dal Decreto Legislativo 155/2012 *“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148”*

Tale decreto legislativo è stato varato nell’ottica, assolutamente condivisibile, di operare un contenimento della spesa pubblica. Dopo oltre 10 anni occorre fare un bilancio della riforma dal punto di vista regionale per comprendere la ricaduta concreta sull’amministrazione della giustizia.

Tale bilancio risulta nei fatti deficitario. La riforma del 2012 ha prodotto la soppressione di 31 tribunali, 31 procure e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale.

Quali conseguenze ha prodotto tale riduzione sui territori regionali?

- Il risparmio per l’amministrazione pubblica si è tradotto in una traslazione dei costi sui cittadini e sulle imprese che sono stati costretti ad affrontare maggiori distanze, con conseguente aumento dei costi e delle spese per avere giustizia.
- L’accorpamento ha congestionato i tribunali accorpanti ossia quelli che hanno acquisito competenza territoriale precedentemente in capo alle sedi giudiziarie soppresse, l’eliminazione delle sedi periferiche non è stata sempre accompagnata da un’adeguata redistribuzione delle risorse umane generando la paradossale conseguenza di rallentare la celerità dei processi.
- La riforma ha imposto parametri rigidi e standardizzati penalizzando in modo particolare le aree interne, montane, insulari. Non si è tenuto conto in maniera sufficiente di alcuni significativi parametri che non sono secondari nella ridefinizione di una geografia del sistema giudiziario: ad esempio l’estensione geografica dei territori, la loro conformazione morfologica, il loro tasso di infrastrutturazione, il bacino d’utenza interessato, gli insediamenti produttivi presenti.

In sintesi, puntare esclusivamente su logiche di contenimento della spesa ha sacrificato la qualità del servizio e l'accesso alla giustizia.

Le medesime conclusioni sembrano essere poste alla base del disegno di legge in esame il quale, consapevole di queste criticità, si propone, attraverso lo strumento della delega, di ridisegnare le circoscrizioni giudiziarie, con l'obiettivo di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.

Vengono inoltre istituiti o ripristinati tribunali e sedi distaccate in località che per la loro conformazione geografica presentano criticità rispetto alla fruizione dei servizi dell'amministrazione giudiziaria. In riferimento al ripristino, si precisa che le sedi in oggetto, pur essendo state formalmente abrogate nel 2012, hanno continuato ad operare attraverso proroghe temporanee più volte reiterate: con il ddl in esame sostanzialmente si rendono definitive tali proroghe

Risulta necessario evidenziare come nel corso degli ultimi anni, siano state presentate da una pluralità di Consigli regionali proposte di legge al Parlamento concernenti la tematica del ridisegno delle circoscrizioni giudiziarie. Nello specifico, le Regioni interessate da richieste e dalle iniziative legislative risultano essere: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Calabria, Campania, Umbria, Puglia, Veneto, Marche, Abruzzo, Piemonte. Tali proposte, alla luce della necessità di riavvicinare l'amministrazione giudiziaria ai cittadini, si caratterizzano, al di là delle specifiche differenze, per la previsione di attivare la stipula di apposite convenzioni tra le Regioni richiedenti e il Ministero della Giustizia, finalizzate al ripristino delle funzioni giudiziarie nelle sedi soppresse dal dlgs 155/2012.

La Regione del Veneto, in particolare, esprime apprezzamento per l'istituzione - prevista dal disegno di legge - del Tribunale di Bassano del Grappa. Si sottolinea che trattasi di Tribunale di nuova istituzione che avrà ambito territoriale di competenza in Comuni attualmente compresi nei circondari di Padova, Treviso e Vicenza, congruamente con quanto aveva già ricordato la Commissione Giustizia del Senato, già in occasione dell'esame della riforma della geografia giudiziaria realizzata con il d.lgs. 155/2012, quando "aveva subordinato l'espressione del proprio parere favorevole all'accoglimento di alcune condizioni: fra queste il mantenimento del Tribunale di Bassano del Grappa, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero stati indotti dalla loro soppressione".

La Regione Basilicata chiede, in particolare, come pure già esposto in occasione dell'audizione del Sindaco della Città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi che riveste carattere strategico per una vasta area che vede, fra l'altro, in tale perimetro la sede di Stellantis (zona industriale di San Nicola di Melfi); un carcere di massima sicurezza (Melfi), con una sezione dedicata ai terroristi; un Centro di Trattenimento e per il Rimpatrio - CPR (Palazzo San Gervasio).

Analoga considerazione deve essere riservata alla proposta di ripristino della circoscrizione giudiziaria di Tolmezzo, avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La presenza di un istituto penitenziario di massima sicurezza, la collocazione in un'area montana con rilevanti criticità infrastrutturali e la distanza dal capoluogo sede del Tribunale di Udine costituiscono elementi oggettivi che giustificano il ripristino della sede giudiziaria, in

coerenza con i criteri di prossimità, accessibilità ed efficienza perseguiti dal disegno di legge.

In sintesi, le richieste e i progetti di legge di iniziativa regionale prevedono che:

- Sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero della Giustizia e le Regioni interessate, si possano riattivare le sedi giudiziarie soppresse dal dlgs 155/2012;
- Le Regioni stipulanti tali convenzioni si farebbero carico dei costi di gestione e manutenzione delle sedi, lasciando allo Stato le spese per le retribuzioni dei magistrati e del personale amministrativo.

Conclusioni:

- La riforma scaturita dal Dlgs 150/2012, pur essendo stata costruita nell'ottica, astrattamente condivisibile, di riduzione della spesa pubblica, ha generato sui territori un impatto negativo;
- la riduzione delle sedi in cui si amministra la giustizia è stata effettuata senza tener conto dell'impatto concreto sulle realtà territoriali;
- la riforma all'esame del Parlamento dovrebbe avere come obiettivo concreto quello di riavvicinare l'amministrazione della giustizia ai cittadini, anche attraverso una migliore redistribuzione dei tribunali sul territorio. Tale redistribuzione non può escludere il ripristino di alcune sedi soppresse, comprese quelle oggetto di specifiche proposte di iniziativa regionale, come il Tribunale di Rossano nel territorio della Regione Calabria, né l'istituzione di nuovi uffici giudiziari in territori caratterizzati da elevata dinamicità economica e significativa domanda di giustizia, quale l'area pedemontana veneta che comprende l'Altopiano di Asiago e i suoi sette Comuni. Ciò contemperando l'esigenza di risparmio e di razionalizzazione della spesa pubblica con quella di garantire efficacia ed efficienza dell'amministrazione giudiziaria e perseguendo prioritariamente l'obiettivo di ridurre il sovraccarico degli uffici giudiziari accorpanti determinatosi a seguito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie del 2012. In tale prospettiva, appare opportuno che il legislatore assuma un impegno espresso a valutare, nell'ambito della riforma, le proposte provenienti dalle Regioni secondo criteri oggettivi e condivisi, in un'ottica di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
- si ritiene necessario che il Disegno di Legge in oggetto, conformemente alla relazione AIR al Parlamento, tenga adeguatamente conto delle specificità territoriali nell'assetto delle circoscrizioni giudiziarie, considerando fattori quali l'orografia, le infrastrutture, la presenza di fenomeni criminali specifici, l'insularità e le realtà produttive locali;
- si ritiene necessario che il ddl in oggetto tenga conto delle proposte di iniziativa

regionale presentate che cercano di perseguire le finalità sopra esposte in un'ottica collaborativa tra lo Stato e le Regioni.

Roma, 24 giugno 2026